

REGOLAMENTO DEL “TAVOLO DI CONCERTAZIONE”

dell’

INTESA PROGRAMMATICA D’AREA

MARCA TREVIGIANA

in provincia di Treviso

VISTA la legge regionale del Veneto 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”, che istituisce gli atti e gli strumenti della programmazione regionale, in particolare il Programma Regionale di Sviluppo, i Piani regionali di settore, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria, il Piano di attuazione e spesa e i bilanci pluriennali e annuali;

VISTO l’articolo 4 della citata legge regionale del Veneto 29 novembre 2001, n. 35 che stabilisce, per tutti gli strumenti della programmazione regionale, il principio della concertazione con gli Enti locali e con le Parti economiche e sociali;

VISTO l’articolo 18 della citata legge regionale del Veneto 29 novembre 2001, n. 35, che disciplina il Piano di attuazione e spesa (PAS), innovativo strumento della programmazione, anche finanziaria, regionale il quale, previa una ricognizione delle risorse disponibili, determina le priorità del loro impiego, ripartendole per gruppi omogenei di intervento, chiamati “azioni”, e che riguardano l’intervento strutturale della Regione, cioè la realizzazione di infrastrutture, di opere, nonché di interventi, azioni di sostegno e regimi di aiuto che manifestino la loro utilità oltre l’esercizio nel quale vengono attuati;

VISTO l’articolo 25 della citata legge regionale del Veneto 29 novembre 2001, n. 35, il quale dispone, al comma 1, che “su iniziativa della Giunta regionale o su richiesta degli enti locali, il PAS può essere articolato, sia per la formulazione che per la gestione, su base territoriale sub-regionale” e, al comma 2, che “per queste aree, ad eccezione delle materie che si ritengano di esclusivo livello regionale, nel PAS sarà predisposta una specifica sezione riguardante tutti i settori di intervento, denominata intesa programmatica d’area (IPA)”;

CONSIDERATO che il medesimo articolo 25 della citata legge regionale del Veneto 29 novembre 2001, n. 35 prescrive, inoltre, che tale articolazione del PAS richiede il consenso delle amministrazioni provinciali, delle comunità montane, ove presenti sul territorio interessato, e della maggioranza dei comuni interessati e che gli enti locali adeguano i propri strumenti di pianificazione e di intervento a quanto previsto dalla programmazione decentrata del PAS, partecipandovi anche significativamente con proprie risorse;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3200 del 15 ottobre 2004 recante “Piano di attuazione e spesa (PAS). Avvio delle procedure per la predisposizione. Art. 18 L.R. 35/2001” che detta le modalità e i criteri per la predisposizione del primo PAS, nell’ambito del quale trova collocazione anche il nuovo strumento di sviluppo del territorio denominato “Intesa Programmatica d’Area (IPA)”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 556 del 25.02.2005 recante “Adozione, ai fini dell’avvio del processo di concertazione, del Piano di Attuazione e Spesa (PAS). (Artt. 2, 18,-25, L.R. 35/2001)”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2796 del 12 settembre 2006 “Programmazione decentrata – Intese Programmatiche d’Area (IPA). (Art. 25 L.r. 35/2001)” che ha approvato le linee di orientamento per la costituzione e la gestione delle IPA;

CONSIDERATO che i Comuni di Treviso, Mogliano Veneto, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso e Villorba, hanno deliberato di aderire all’Intesa Programmatica d’Area MARCA TREVIGIANA mediante la sottoscrizione del Protocollo di intesa il 13 ottobre 2011;

CONSIDERATO che le Parti economiche e sociali, A.N.C.E. Treviso, ASCOM Confcommercio Treviso, CONFARTIGIANATO Treviso, CONFCOOPERATIVE Treviso, UNINDUSTRIA Treviso, C.I.S.L., C.G.I.L. e U.I.L. hanno deliberato di aderire all’Intesa Programmatica d’Area MARCA TREVIGIANA mediante la sottoscrizione del Protocollo di intesa il 13 ottobre 2011;

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la più ampia partecipazione nel processo di concertazione degli obiettivi, delle strategie e degli interventi di sviluppo locale che saranno individuati nell’ambito dell’IPA, il predetto “Protocollo di intesa” prevede l’istituzione di un apposito “Tavolo di concertazione”, espressione del partenariato istituzionale ed economico-sociale locale, al quale far partecipare i rappresentanti legali, o loro delegati, dei singoli Comuni, delle Parti economiche e sociali, nonché di altri enti pubblici e altre associazioni rappresentative di interessi collettivi, operanti a livello locale;

CONSIDERATO che il predetto “Protocollo di intesa” individua nel Comune di Treviso il soggetto pubblico responsabile dell’IPA con i compiti di assicurare, tra l’altro: il corretto ed efficiente funzionamento del partenariato istituzionale ed economico-sociale locale; la rappresentanza unitaria del Tavolo di concertazione e gli interessi dei Soggetti sottoscrittori dell’IPA, anche nelle sedi concertative istituite a livello regionale e nazionale; il coordinamento delle attività di elaborazione e di attuazione dell’IPA, lo svolgimento, anche mediante soggetti terzi, delle funzioni amministrative connesse all’attività di segreteria tecnica e di supporto logistico;

CONSIDERATO che risulta necessario stabilire un regolamento interno del predetto Tavolo di concertazione dell’IPA, anche sulla base della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 358 del 1° marzo 2002, recante “Protocollo di intesa tra Regione del Veneto, parti sociali e autonomie per l’istituzione e la disciplina del Tavolo della concertazione regionale”, che costituisce disciplina unitaria nella quale confluiscono tutte le attività di concertazione di iniziativa della Giunta regionale;

i Soggetti Promotori dell’Intesa Programmatica d’Area MARCA TREVIGIANA approvano il seguente:

Regolamento del Tavolo di concertazione

ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE

1. E' istituito il Tavolo di concertazione dell'Intesa Programmatica MARCA TREVIGIANA, in provincia di Treviso.

Il Tavolo di concertazione è presieduto dal Sindaco *pro-tempore* del Comune di Treviso, o da un suo delegato, ed è composto dai seguenti soggetti promotori dell'IPA:

Enti locali:

Comune di Treviso

Comune di Mogliano Veneto

Comune di Morgano

Comune di Paese

Comune di Preganziol

Comune di Ponzano Veneto

Comune di Quinto di Treviso

Comune di Villorba

Parti sociali, economiche, altri soggetti:

A.N.C.E. Treviso

ASCOM Confcommercio Treviso

CONFARTIGIANATO Treviso

CONFCOOPERATIVE Treviso

UNINDUSTRIA Treviso

C.I.S.L.

C.G.I.L.

U.I.L.

2. Il Tavolo elegge, tra i rappresentanti delle parti economiche e sociali, con la maggioranza assoluta dei componenti, un vicepresidente.

3. Il Tavolo può essere modificato nella sua composizione - per quanto concerne la rappresentanza dei membri - su indicazione del Presidente.

4. Ove si ritenesse necessario, ai lavori del Tavolo potranno essere invitati a partecipare rappresentanti dell'Amministrazione statale, regionale, degli Enti locali e altri soggetti, pubblici o privati, coinvolti nella fase della programmazione, ovvero del finanziamento, ovvero della realizzazione degli interventi previsti dall'IPA.

ARTICOLO 2 – AMMISSIONE DI NUOVI MEMBRI

1. L'ammissione di nuovi soggetti è decisa dal Tavolo con delibera motivata adottata a maggioranza assoluta dei componenti ed è subordinata alla sottoscrizione del Protocollo di intesa per l'attivazione dell'IPA, alla

accettazione del vigente regolamento del Tavolo di concertazione e, qualora approvato dal medesimo Tavolo, alla sottoscrizione e alla condivisione del documento programmatico dell'IPA medesima.

ARTICOLO 3 – FINALITÀ DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE

1. Il Tavolo di concertazione ha la finalità di promuovere lo sviluppo sostenibile dell'area, nelle sue tre dimensioni economica, sociale-culturale e ambientale, e nel quadro della programmazione dell'Unione europea, nazionale e regionale, mediante il metodo della concertazione e della collaborazione tra enti locali, parti economiche e sociali e altri soggetti pubblici o privati, in particolare attraverso la elaborazione di una IPA, ai sensi dell'articolo 25, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35.

ARTICOLO 4 – FUNZIONI DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE

1. Il Tavolo di concertazione è espressione del partenariato istituzionale ed economico-sociale locale e ha i seguenti compiti:

- definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali dell'IPA;
- elegge l'ufficio di presidenza del tavolo di concertazione di cui all'articolo 8;
- approva il documento programmatico dell'IPA;
- approva l'elenco dei progetti strategici dell'IPA, da presentare nell'ambito di programmi di finanziamento a valere su risorse dell'Unione europea, statali e regionali;
- delibera l'ammissione di nuovi membri;
- delibera le modifiche al presente regolamento;
- svolge ogni altra attività ad esso demandata dal presente regolamento, dal Presidente o dalla normativa statale e regionale.

2. Le deliberazioni del Tavolo vengono assunte di norma con voti palesi a maggioranza assoluta dei componenti, salvo ove il presente regolamento disponga espressamente in modo diverso.

3. Qualsiasi deliberazione che comporti oneri economici a carico dei soggetti del Tavolo di concertazione vincola unicamente i soggetti che l'hanno approvata.

ARTICOLO 5 – CONVOCAZIONI DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE

1. Il Tavolo si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente con comunicazione scritta a ciascun componente, contenente l'ordine del giorno e inviata almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

2. L'avviso di convocazione può essere inviato anche a mezzo telefax o posta elettronica nel luogo e presso il numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica comunicati da ciascun componente del Tavolo.

3. Il Tavolo può essere convocato anche su richiesta di almeno un quinto dei componenti; la richiesta deve contenere l'argomento o gli argomenti da sottoporre alla discussione. In tal caso il Presidente fissa la data della riunione entro trenta giorni dalla data della richiesta.

4. In casi di urgenza, il Tavolo è convocato dal Presidente a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per l'adunanza.

5. La seduta è valida quando vi partecipi la maggioranza dei componenti.

ARTICOLO 6 - PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE

1. I componenti del Tavolo di concertazione, consapevoli della eccezionale rilevanza degli interessi pubblici e socio-economici connessi al conseguimento degli obiettivi sottostanti all'IPA, si impegnano a mantenere rapporti di collaborazione improntati alla lealtà reciproca, svolgendo, per quanto di propria competenza, ogni attività necessaria alla attivazione, progettazione e sottoscrizione dell'IPA e assicurando l'osservanza del presente regolamento e delle deliberazioni assunte dal Tavolo di concertazione in conformità dello stesso.

ARTICOLO 7 – PRESIDENTE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE

1. Il Presidente del Tavolo, in qualità di Soggetto capofila e responsabile dell'IPA, svolge le seguenti funzioni:

- assicura il corretto ed efficiente funzionamento del partenariato istituzionale ed economico sociale ed il suo raccordo con gli Enti locali;
- rappresenta in modo unitario il Tavolo di concertazione e gli interessi dei Soggetti sottoscrittori dell'Intesa Programmatica d'Area, anche nelle sedi concertative istituite a livello regionale e nazionale;
- attiva le risorse tecniche e organizzative necessarie alla elaborazione e alla attuazione dell'intesa programmatica d'area;
- assicura l'esercizio delle funzioni e dei compiti assegnati dalla legislazione regionale e nazionale nell'ambito della gestione dell'intesa programmatica d'area;
- assume ogni iniziativa utile alla elaborazione e attuazione dell'intesa programmatica d'area, compresa la promozione, ove necessario, di conferenze di servizi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di convenzioni o di accordi di programma ai sensi e per gli effetti, rispettivamente, degli articoli 30 e 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- presenta al Tavolo di concertazione e agli altri Enti interessati relazioni periodiche sullo stato di attuazione dell'intesa programmatica d'area, evidenziando i risultati e le azioni di verifica e monitoraggio svolte, nonché gli interventi non attivabili o non completabili e la conseguente disponibilità di risorse finanziarie non utilizzate.

ARTICOLO 8 – UFFICIO DI PRESIDENZA E FUNZIONI

1. Il Tavolo di concertazione si avvale, per il proprio funzionamento, di un Ufficio di Presidenza.
2. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente e dal Vice Presidente del Tavolo di concertazione e da altri quattro componenti, nominati dal Tavolo nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei propri componenti e con la seguente ripartizione: due rappresentanti per i Comuni; due rappresentanti delle Parti economiche e sociali.
3. L'ufficio di Presidenza dura in carica tre anni. Alla scadenza i suoi componenti sono rinnovabili.
4. L'ufficio di Presidenza è convocato con le medesime modalità del Tavolo di concertazione ed è presieduto dal Sindaco *pro-tempore* del Comune di Treviso o da un suo delegato.
5. Per la validità delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza occorre la presenza della maggioranza dei componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. L'ufficio di Presidenza esercita funzioni esecutive e, in particolare:

- a) svolge ogni attività necessaria a predisporre l'elaborazione del documento programmatico dell'IPA ed eventuali modifiche o varianti, da sottoporre alla approvazione del Tavolo di concertazione;
- b) svolge ogni attività necessaria alla efficace e regolare attuazione degli interventi e dei progetti approvati dal Tavolo di concertazione nell'ambito dell'IPA;
- c) prepara gli atti da sottoporre alla discussione e/o alla approvazione del Tavolo di concertazione;
- d) esegue le deliberazioni del Tavolo di concertazione e svolge ogni altra funzione delegata dal medesimo Tavolo.

ARTICOLO 9 – STRUTTURA DI GESTIONE E SEGRETERIA TECNICA

1. Il Tavolo di concertazione si avvale, per il proprio funzionamento, della struttura amministrativa del Comune di Treviso, con sede in via Municipio, 16 – 31100 Treviso.
2. Il Tavolo individua il segretario che, nell'ambito delle direttive impartite dal Presidente, ha compiti di verbalizzazione e di esecuzione delle deliberazioni assunte, anche avvalendosi delle strutture, dei mezzi e del personale messi a disposizione da parte dei soggetti partecipanti.

ARTICOLO 10 – CONTRIBUTI DEI PARTNER

1. La ripartizione delle spese necessarie per la istituzione e la gestione dell'IPA avviene sulla base di un piano previsionale annuale di riparto, elaborato e presentato prima dell'inizio dell'anno di riferimento dal Soggetto pubblico responsabile e votato all'unanimità dei componenti dal Tavolo di concertazione.
2. Al termine dell'anno di riferimento il Soggetto Pubblico responsabile elabora e presenta il piano consuntivo di riparto, votato all'unanimità dei componenti dal Tavolo di concertazione.

ARTICOLO 11 – ESTINZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. Ciascun componente del Tavolo può, in qualsiasi momento e col pagamento delle spese maturate a proprio carico di cui all'articolo 10, recedere dallo stesso con dichiarazione comunicata per iscritto al Presidente, salvo che il recesso non comprometta l'attuazione anche di uno solo degli interventi riguardanti l'IPA.
2. Qualora il Presidente ritenga che il recesso comprometta l'attuazione anche di uno solo degli interventi riguardanti l'IPA, rimette la decisione al Tavolo di concertazione che delibera all'unanimità dei componenti.

ARTICOLO 12 – DURATA E SCIoglIMENTO DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE

1. Lo scioglimento del Tavolo è deliberato dai componenti a maggioranza assoluta.
2. Il Tavolo di concertazione si scioglie di diritto al raggiungimento degli scopi previsti dal presente regolamento.